

DECRETO 16 luglio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Kentia piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Terracina e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il d.d. del 27 novembre 2009, n. 199/SAA/2009, con il quale la società cooperativa «La Kentia piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Terracina (LT), è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore dell'avv. Giuseppina Gasparri;

Considerato quanto emerge dalla nota prot. n. 17866 del 3 febbraio 2025, con la quale la div. V della Direzione generale per i servizi di vigilanza ha chiesto alla competente div. IV della medesima Direzione generale la trasformazione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità nel provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, avendo rilevato sia dalla relazione del commissario che dagli atti in possesso dell'amministrazione che l'ente versa in uno stato di insolvenza, in quanto risulta un attivo potenzialmente realizzabile, come da perizia, di circa 600.000 euro, a fronte di debiti ammonstanti, come dichiarato dal commissario, a oltre 1.400.000 euro, dei quali oltre 1.100.000 euro in privilegio;

Considerato, altresì, che con nota prot. n. 124696 del 12 dicembre 2024 è stato avviato il procedimento di revoca dall'incarico di commissario liquidatore conferito all'avv. Giuseppina Gasparri per inerzia del commissario nello svolgimento dell'attività liquidatoria, stante una situazione di stallo;

Considerato che in data 13 febbraio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «La Kentia piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Terracina (LT) (codice fiscale 01319310593), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giovanni Cocconi, nato a Milano (MI) il 7 settembre 1958 (codice fiscale CCCGNN-58P07F205L), domiciliato in Roma - via Ciro Menotti n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 luglio 2025

Il Ministro: URSO

25A04114

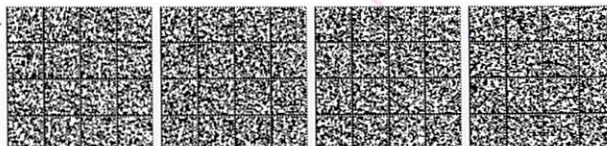
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

DECRETO 2 luglio 2025.

Caratteristiche e modalità d'installazione del dispositivo alcolock.

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e, in particolare, l'art. 125, comma 3-ter, e l'art. 75, comma 3-bis;



Vista la legge 25 novembre 2024, n. 177, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che modifica l'art. 125 del decreto legislativo n. 285/1992, il quale prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono determinate le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione e le officine che svolgono le attività di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, autorizzate al montaggio dei dispositivi di tipo *alcolock* conformemente alla norma EN 50436 e che ogni dispositivo deve essere munito di un sigillo che ne impedisca l'alterazione o la manomissione dopo l'installazione;

Visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE;

Visto il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/1243 della Commissione del 19 aprile 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate in merito all'interfaccia di installazione di dispositivi di tipo *alcolock* nei veicoli a motore e modifica l'allegato II di tale regolamento;

Vista la norma EN 50436 «etilometri - metodi di prova e specifiche di prestazioni»;

Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

Esperita la procedura di informazione prevista dall'art. 5 della richiamata direttiva (UE) 2015/1535;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai dispositivi *alcolock*, di cui all'art. 125, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il presente decreto non pregiudica la normativa di armonizzazione dell'Unione europea. I dispositivi contem-

plati dal presente decreto rientranti nel campo di applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione devono rispettare tale legislazione.

Art. 2.

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «veicolo»: un veicolo appartenente ad una delle categorie internazionali M_1 , M_2 , M_3 , N_1 , N_2 e N_3 , così come definite dal regolamento UE 2018/858;

b) «dispositivo *alcolock*»: dispositivo che funge da immobilizzatore del veicolo e che, una volta installato, può essere portato in stato di non blocco solo dopo la presentazione e l'analisi di un campione di alito accettato con una concentrazione di alcool non superiore a 0 mg/l;

c) «fabbricante»: persona o ente responsabile della progettazione, costruzione e/o produzione del dispositivo *alcolock* e della conformità della produzione;

d) «manomissione»: modifiche o interferenze non autorizzate con l'installazione o il funzionamento del dispositivo *alcolock* nel veicolo;

e) «memoria dati»: registrazione dei risultati del test del respiro e di altri eventi con data e ora memorizzate nella memoria interna del dispositivo *alcolock*;

f) «intervallo di taratura»: intervallo di tempo tra le tarature durante il quale il dispositivo *alcolock* soddisfa i requisiti di precisione per la misurazione della concentrazione di alcol nell'espirato;

g) «installatore»: persona o ente responsabile che installa il dispositivo *alcolock* comprensivo dell'eventuale interfaccia e autorizzato a svolgere le attività di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;

h) «sigillo dell'installazione»: adesivo che si autodistrugge in caso di tentativo di manomissione del dispositivo *alcolock*.

Art. 3.

Caratteristiche generali d'installazione del dispositivo alcolock

Il dispositivo *alcolock* può essere installato:

a) sui veicoli delle categorie internazionali M_1 , M_2 , M_3 , N_1 , N_2 e N_3 , omologati nel rispetto di quanto previsto dal regolamento UE 2021/1243, che ha integrato il regolamento (UE) 2019/2144, e per i quali il fabbricante dell'*alcolock* ha previsto specifiche istruzioni per l'installazione riferite a quel tipo di veicolo, nel rispetto della norma EN 50436;

b) sui veicoli delle categorie internazionali M_1 , M_2 , M_3 , N_1 , N_2 e N_3 non omologati nel rispetto di quanto previsto dal regolamento UE 2021/1243, per i quali il fabbricante dell'*alcolock* ha previsto specifiche istruzioni per l'installazione riferite a quel tipo di veicolo nel rispetto della norma EN 50436 e per il quale l'installatore abbia accesso alle pertinenti informazioni, fornite dal costruttore del veicolo, per l'installazione dell'apposita interfaccia.



Art. 4.

Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali del dispositivo alcolock

1. Il dispositivo *alcolock* deve rispondere a quanto previsto dalla norma EN 50436 «etilometri - metodi di prova e specifiche di prestazioni».

2. L'immobilizzazione del veicolo deve avvenire quando il dispositivo *alcolock* registra una concentrazione di alcol, nell'aria espirata dal guidatore, che supera 0 mg/l.

3. Il dispositivo *alcolock* deve essere omologato come unità elettrica/elettronica (UEE) ai sensi del regolamento ONU (UNECE) n. 10 «Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli riguardo alla compatibilità elettromagnetica» ed essere marcato secondo quanto previsto nell'allegato I di detto regolamento.

4. Il dispositivo deve avere il marchio CE.

Art. 5.

Obblighi per il fabbricante del dispositivo alcolock

1. Il fabbricante fornisce le istruzioni per l'installazione del dispositivo *alcolock* come da allegato 1.

2. Il dispositivo *alcolock* deve essere contrassegnato in modo leggibile con i requisiti minimi riportati nell'allegato 2.

3. Il fabbricante fornisce le istruzioni per l'uso del dispositivo *alcolock* come da allegato 3.

4. Il fabbricante fornisce le istruzioni per la manutenzione del dispositivo *alcolock* come da allegato 4.

5. Il fabbricante, tra le officine autorizzate a svolgere le attività di meccatronica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, individua gli installatori autorizzati al montaggio dei propri dispositivi e li comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 3.

6. Il fabbricante trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 3, il tipo di dispositivo *alcolock*, che risponde alla norma EN 50436, corredato della documentazione di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 del presente decreto nonché un *fac-simile* di un certificato di taratura e un elenco separato dei modelli di veicoli sui quali può essere installato l'*alcolock*.

7. Il fabbricante fornisce all'installatore ogni dispositivo *alcolock* con la documentazione prevista agli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 comprensivo di un certificato di taratura.

Art. 6.

Obblighi di comunicazione

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione pubblica sul sito internet www.ilportaledellautomobilista.it la documentazione inviata dal fabbricante inerente agli installatori autorizzati e l'elenco dei modelli di veicoli sui quali può essere installato ciascun dispositivo *alcolock*.

Art. 7.

Installazione e disinstallazione dei dispositivi alcolock

1. Gli installatori autorizzati al montaggio dei dispositivi *alcolock*, di cui al comma 5 dell'art. 5, sono responsabili del rispetto delle istruzioni di montaggio compresa l'applicazione di un sigillo che impedisca l'alterazione o la manomissione dopo l'installazione.

2. Il sigillo, applicato dall'installatore, deve consistere in un adesivo autodistruttivo e deve distruggersi in caso di tentativo di manomissione.

3. Gli installatori autorizzati al montaggio dei dispositivi *alcolock*, di cui al comma 5 dell'art. 5, forniscono, contestualmente alla dichiarazione d'installazione, di cui all'allegato 6, il certificato di taratura del dispositivo *alcolock*, secondo quanto previsto nell'allegato 5, le istruzioni per l'uso del dispositivo *alcolock*, di cui all'allegato 3, e le istruzioni per la manutenzione del dispositivo *alcolock*, di cui all'allegato 4.

4. Gli installatori autorizzati al montaggio dei dispositivi *alcolock*, di cui al comma 5 dell'art. 5, sono responsabili anche dell'eventuale smontaggio del dispositivo nel rispetto delle istruzioni fornite dal fabbricante.

5. L'installazione del dispositivo *alcolock* non comporta l'aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà a norma dell'art. 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Art. 8.

Verifica del funzionamento corretto del dispositivo alcolock

1. In caso di controlli durante la guida, il dispositivo *alcolock* deve presentare il sigillo dell'installazione integro e il guidatore del veicolo deve essere in grado di esibire, in originale, la dichiarazione d'installazione, di cui all'allegato 6, e il certificato di taratura con l'intervallo di taratura valido, di cui all'allegato 5.

2. Il guidatore deve sempre verificare che il certificato di taratura abbia l'intervallo di taratura valido secondo le istruzioni fornite dal fabbricante indicate nell'allegato 3.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

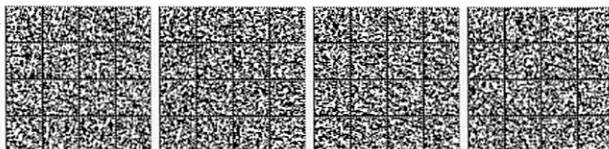
2. L'art. 6 «Obblighi di comunicazione» e gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati con decreto del direttore generale della Direzione generale per la motorizzazione.

Roma, 2 luglio 2025

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1861



ALLEGATO 1

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE/RIMOZIONE DEL DISPOSITIVO *ALCOLOCK*

Le istruzioni per l'installazione devono contenere almeno le seguenti informazioni:

a) elenco dei veicoli e dei modelli di veicoli ai quali il dispositivo è destinato e di eventuali modelli per i quali l'installazione non è possibile. Questo elenco può essere specifico o generico, ad esempio «tutte le auto con motori a benzina e batterie da 12 V con polo negativo con messa a terra», oppure «veicoli per il trasporto di merci pericolose secondo la normativa ADR»;

b) metodo di installazione illustrato da fotografie e/o disegni molto chiari;

c) istruzioni dettagliate per l'installazione in modo che la sicurezza e l'affidabilità del veicolo non siano compromesse e le proprietà elettriche dei circuiti di bordo del veicolo (sezioni dei conduttori, sicurezza dei contatti, etc.) non siano influenzate negativamente;

d) eventuali restrizioni al posizionamento di qualsiasi parte dell'impianto rispetto alle potenziali influenze di polvere, acqua e temperatura;

e) prescrizioni inerenti ad eventuali questioni relative alla sicurezza, ad esempio, in relazione a:

airbag;

sicurezza dei passeggeri;

posizionamento del ricevitore a portata di mano del conducente;

montaggio sicuro del ricevitore;

interazioni *software* con il veicolo;

igiene del boccaglio;

altro.

f) l'identificazione dei requisiti di alimentazione elettrica del dispositivo *alcolock* e, se del caso, le indicazioni per le condizioni elettriche o della batteria adeguate all'installazione o rimozione del dispositivo sul veicolo;

g) istruzioni dettagliate per l'applicazione, a cura dell'installatore, di un sigillo, cioè un adesivo che si autodistrugge in caso di tentativo di manomissione del dispositivo *alcolock*;

h) procedure successive all'installazione per il controllo dell'etilometro e del funzionamento del veicolo compresi gli intervalli di taratura;

i) istruzioni per la rimozione dell'etilometro e il ripristino del cablaggio del veicolo in condizioni di sicurezza;

j) informazioni sul corretto smaltimento dell'etilometro al termine della sua vita utile.

ALLEGATO 2

MARCATURA DEL DISPOSITIVO *ALCOLOCK*

Il dispositivo deve riportare in maniera leggibile e indelebile i seguenti elementi:

a) nome o marchio del fabbricante o del mandatario;

b) designazione del tipo;

c) numero di serie;

d) versione del *software*;

e) l'identificazione del *software* deve essere possibile in qualsiasi momento in cui il dispositivo è funzionante;

f) interfaccia/interfacce utilizzabili;

g) versione del protocollo utilizzato della norma EN 50436-4;

h) data di validità della verifica;

i) marcatura dell'omologazione ai sensi dell'allegato I del regolamento ONU (UNECE) n. 10 «Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli riguardo alla compatibilità elettromagnetica»;

j) marcatura CE.

ALLEGATO 3

ISTRUZIONI PER L'USO DEL DISPOSITIVO *ALCOLOCK*

Le istruzioni per l'uso del dispositivo *alcolock* devono contenere almeno le seguenti informazioni:

a) istruzioni complete per il funzionamento corretto e sicuro del dispositivo *alcolock*;

b) disposizioni cogenti atte a far controllare e tarare regolarmente il dispositivo *alcolock* e sugli intervalli di taratura comprensive di un elenco di laboratori accreditati per la taratura;

c) dettagli sul corretto funzionamento e sulle limitazioni operative, compresi i seguenti:

il limite effettivo di concentrazione di alcol nell'aria espirata del dispositivo *alcolock* e il suo significato;

intervallo di temperatura di funzionamento e tempo di riscaldamento;

tensione della batteria;

influenza dell'alcol in bocca;

influenza di sostanze contenenti alcol;

influenza di sostanze diverse dall'alcol;

d) elenco delle parti di ricambio e degli accessori consigliati;

e) raccomandazioni per le procedure igieniche (ad es. sostituzione dei boccagli);

f) dichiarazioni sulla natura e sul significato dei segnali, degli allarmi e dei messaggi;

g) dettagli sulle fonti comuni di malfunzionamento ed eventuali procedure correttive (ad esempio procedure di risoluzione dei problemi);

h) avvertenza generale relativa ai pericoli derivanti da eventuali modifiche o aggiunte al dispositivo *alcolock*;

i) istruzioni speciali per la manutenzione dei veicoli che hanno installato un dispositivo *alcolock*;

j) informazioni sul corretto smaltimento del dispositivo *alcolock* al termine della sua vita utile.

ALLEGATO 4

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE DEL DISPOSITIVO *ALCOLOCK*

Le istruzioni per la manutenzione del dispositivo *alcolock* (per l'installatore e l'utente finale) devono contenere almeno le seguenti informazioni relative a:

a) scarico dei dati dalla memoria dell'etilometro;

b) procedure di servizio e *test* funzionali generali;

c) procedure di taratura nel rispetto di quanto previsto nell'allegato 5;

d) elenco di laboratori dove testare il dispositivo;

e) ispezione generale;

f) procedure di manutenzione.



Taratura del dispositivo *alcolock*

Il dispositivo *alcolock* deve essere testato secondo la norma EN 50436-1 da un laboratorio indipendente che soddisfi i seguenti requisiti:

- il laboratorio ha sede nell'UE (Unione Europea) o nell'EFTA (Associazione Europea di Libero Scambio);
- il laboratorio è accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura”;
- l'ambito di accreditamento del laboratorio comprende gli strumenti di misurazione dell'alcol nell'aria espirata;
- il certificato di accreditamento del laboratorio è rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento con sede nell'UE (Unione Europea) o nell'EFTA (Associazione Europea di Libero Scambio).

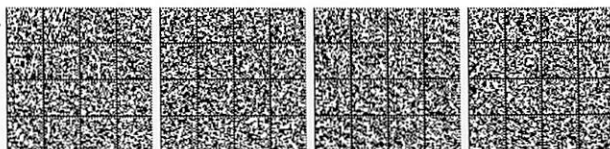
Il laboratorio rilascia un certificato di taratura che deve contenere almeno i seguenti elementi:

- Costruttore del dispositivo.....
- Tipo.....
- Numero di serie.....
- Intervallo di taratura (Frequenza di taratura)
- Metodo di taratura.....
- Laboratorio di prova.....
- Accreditamento EN ISO/IEC 17025 rilasciato da.....valido fino a

Luogo.....

Data..... e numero del certificato.....

Firma.....



Dichiarazione d'installazione del dispositivo *alcolock*

(su carta intestata della ditta)

Il sottoscritto nato
a il in qualità di della
Ditta con sede in partiva IVA o
C.F.

Iscritta alla CC.II.A. di e individuato come installatore autorizzato da
parte del fabbricante del dispositivo.....

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci e falsità negli atti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo DPR 445/2000

DICHIARA

di aver installato sul veicolo marca e tipo.....avente targaa perfetta regola d'arte, nel
rispetto delle prescrizioni del fabbricante del dispositivo *alcolock*, delle prescrizioni del costruttore
del veicolo e delle disposizioni emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto segue:

- a) fabbricante del dispositivo *alcolock*:
- b) designazione del tipo:
- c) numero di serie:
- d) interfaccia utilizzata:
 - utilizzata interfaccia già presente sul veicolo: SI/NO (1);
 - montata interfaccia nel rispetto delle prescrizioni del costruttore del veicolo e del fabbricante
del dispositivo *alcolock*: SI/NO (1).

Dichiara, inoltre, che Il dispositivo *alcolock* è omologato come unità elettrica/elettronica (UEE) ai
sensi del regolamento ONU (UNECE) n. 10 con il n..... e di aver fornito,
contestualmente, il certificato di taratura n.....rilasciato da
con taratura valida fino a e che ha apposto il sigillo antimanomissione. Inoltre, è
stata consegnata all'utente finale la documentazione relativa all'uso e manutenzione del dispositivo.

Allego: documento di identità ⁽²⁾

Luogo e data

Firma (per esteso e leggibile)

(1) Depennare la dicitura non di interesse.

(2) Non necessario se firmato digitalmente.

